

Franco Alvisi

Mi riprometto di leggere con la necessaria calma il testo della relazione di cui il Prof. Tellarini è coautore. Sappia comunque che ho molto apprezzato la sua esposizione e che del contenuto della relazione mi avvarrò certamente per le lezioni ai miei studenti. Mi è sorta però una curiosità. Parlando di lucro cessante, il Relatore ad un certo punto ha detto che se invece di subire la perdita di un lucro il danneggiato per effetto dell'evento dannoso avesse evitato una perdita, bisognerebbe penalizzarlo per l'entità equipollente. Almeno, così ho capito. Immaginiamo allora un impianto di Stanley, varietà di prugna adatta anche all'essiccazione, soggetta spesso nel passato a cadute di prezzo tali da non poter nemmeno compensare le spese di raccolta.

Supponiamo che in un'annata del genere si sia verificato un evento dannoso che annulli la produzione prima della raccolta. Se l'imprenditore avesse effettuato la raccolta avrebbe sostenuto una spesa superiore al presumibile ricavo. Cosa succederebbe: che l'imprenditore oltre a veder distrutta la produzione dovrebbe anche pagare una somma equivalente alla perdita evitata? Mi rendo conto che si tratta di un caso limite, ma che ne dice il Relatore?